

Repertorio/Raccolta 121532/20935

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto febbraio duemiladiciassette

8 febbraio 2017

alle ore 15 (quindici), a Modena, Viale Finzi n.
587.

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto
Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso
il signor:

- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 feb-
braio 1972, residente a Modena, frazione Cognen-
to, Via Jacopo da Porto Sud 160/1;

della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, il quale

premessò

- che è convocata per questo giorno, luogo ed o-
ra, in unica convocazione, l'assemblea, sia di
parte ordinaria che di parte straordinaria, dei
soci della "PRIMI SUI MOTORI S.P.A." (Codice Fi-
scale e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366),
con sede a Modena, Viale Finzi n. 587, capitale
sociale euro 4.863.138 (quattromilionioctocento-
sessantatremilacentotrentotto) interamente ver-

sato, iscritta nel Registro Imprese di Modena al n. 03162550366, R.E.A. n. MO - 364187;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Integrazione dell'emolumento dell'Amministratore Delegato per l'esercizio 2016: deliberare inerenti e conseguenti.

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro Presidente; determinazione del loro numero, della durata della carica, degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato: deliberare inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, prima parte, e 5 del Codice Civile; modifica dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ciò premesso, mi richiede di far constare da verbale in forma pubblica, le risultanze del-

l'assemblea medesima, sia di parte ordinaria che di parte straordinaria.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11) del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Reggiani Alessandro, sopra identificato, il quale constata e dichiara che:

- sono presenti, in proprio e per deleghe, di cui il Presidente constata e dichiara la regolarità, e che vengono acquisite agli atti della Società deliberante, tanti soci portatori di complessive n. 1.146.688 (unmilionecentoquarantaseimilaseicentottantotto) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 23,58% (ventitre virgola cinquantotto per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'Ufficio di Presidenza, che si allega ad A), omessane la lettura per espressa volontà del comparente;

- i soci intervenuti all'assemblea sono iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto;

- è presente, dei membri del Consiglio di Ammi-

nistrazione della Società, il signor Reggiani Alessandro (Presidente); risultano assenti giustificati i Consiglieri signori Daniele Mariano, Daina Alberto, Galloni Cristian e Modesti Alessandro;

- sono presenti tutti i membri Effettivi del Collegio Sindacale della Società, nelle persone dei signori Vaccari Marco (Presidente), Longo Vito e Volpi Sergio (Sindaci Effettivi); aventi i requisiti di legge, come il Presidente dichiara e attesta;

- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10) comma 1 del vigente Statuto Sociale, essendo stata convocata mediante avviso pubblicato in data 28 dicembre 2016 sul sito internet della Società, nonché, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 28 dicembre 2016; nonchè diffuso in data 28 dicembre 2016 tramite SDIR; ed essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea, dall'art. 2369 commi 1 e 7 C.C.; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato.

A questo punto, il Presidente constata e fa constatare:

- che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato della Società deliberante ammonta ad euro 4.863.138 (quattromilioniottoctosessantatremilacentotrentotto), ed è rappresentato da n. 4.863.138 (quattromilioniottoctosessantatremilacentotrentotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione;

- che la Società non detiene azioni proprie;

- che, a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), le azioni sono state dematerializzate ed è stato rilasciato da ciascun intermediario depositario il biglietto di ammissione per ciascun socio;

- che il Presidente ha comunque accertato l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare alla presente assemblea;

- che hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze rela-

tive al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- che ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dalla presente assemblea, ossia entro il giorno 3 febbraio 2017; e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- che i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richie-

ste d'integrazione dello stesso.

A questo punto, il Presidente dell'assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica quanto segue:

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della Società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza) e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionisti: Syner.it Informatica srl (Codice Fiscale: 02678140365)

Azioni ordinarie possedute: n. 1.146.688 (unmilionequarantaseimilaseicentottantotto)

Quota%: 23,58% (ventitre virgola cinquantotto per cento);

- non esistono, per quanto risulta alla Società, patti parasociali di cui all'art. 122 Testo Unico della Finanza;

- i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comu-

nicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, risultano dall'elenco allegato ad A) al presente verbale; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in assemblea verranno conservate dalla Società deliberante;

- i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne idonea comunicazione e a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'assemblea.

A questo punto, il Presidente invita formalmente i partecipanti, in proprio o per delega, a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi della vigente disciplina in materia.

Il Presidente, dato atto che non è stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto precedente, constata e fa constare all'assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

A questo punto il Presidente, previo accertamento dell'identità e legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, iniziando dall'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria.

Sul Primo Punto di Parte Ordinaria: il Presidente espone preliminarmente quanto segue:

- la "PRIMI SUI MOTORI S.P.A." è Società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed ha altresì lo status di "emittente diffusa", in quanto emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, come risulta da delibera della Commissione Nazionale

per le Società e la Borsa (CONSOB), in data 3.8.2016 n. 19702, portante l'elenco aggiornato degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante aggiornato al 29 luglio 2016; e, come tale, disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile in materia, dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti CONSOB n. 11.971/1999; in particolare, per quanto concerne le modalità di convocazione dell'assemblea, esse sono disciplinate dall'art. 125 bis T.U.F.;

- la presente assemblea degli azionisti è pertanto regolarmente costituita, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 2369 C.C., essendo stata convocata nei modi sopra esposti.

A questo punto, il Presidente espone che la presente assemblea, di parte ordinaria, è stata convocata per deliberare in merito all'integrazione dell'emolumento dell'Amministratore delegato per l'esercizio 2016; espone altresì che la proposta di integrare l'emolumento dell'Amministratore Delegato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è volta a riconoscere l'attività svolta dallo stesso nel corso del suddetto esercizio e il raggiungimento di alcuni risultati e-

conomico-patrimoniali; espone altresì che, tenuto conto anche dell'importante turnaround effettuato nel corso dell'ultimo anno, sia in termini di ricavi che di costi, si è ritenuto opportuno prevedere in favore dell'Amministratore Delegato un emolumento aggiuntivo pari ad euro 20.000 (ventimila) lordi, da corrispondere nell'ambito dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria.

L'assemblea, dopo discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente e pertanto:

- di assegnare in favore dell'Amministratore Delegato, signor Reggiani Alessandro, un emolumento aggiuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 pari ad euro 20.000 (ventimila) lordi.

A questo punto, essendosi esaurita la discussione sul Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla tratta-

zione del Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria.

Sul Secondo Punto di Parte Ordinaria: il Presidente espone che la presente assemblea di parte ordinaria è stata convocata al fine di procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica, degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 6 aprile 2016, ha rassegnato le dimissioni in data 15 dicembre 2016 ed è restato in carica sino alla data fissata per la presente Assemblea.

Il Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società, il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea; ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assem-

bleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal vigente Statuto. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con

le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro compo-

nente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Il Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di partico-

lari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto che l'unica lista pervenuta è quella formata dall'azionista "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L.".

Prende quindi la parola il signor Rovatti Andrea, agente in rappresentanza della "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L.", quale delegato della Società suddetta, in forza di delega rilasciata in data 6 febbraio 2017, il quale dichiara che la lista presentata prevede un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri, anche non soci, che resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, ed il cui compenso complessivo, da attribuire all'intero Consiglio di

Amministrazione, ammonta: ad euro 168.000 (centosessantottomila) lordi complessivi in ragione d'anno nonchè ad euro 40.000 (quarantamila) di retribuzione variabile, in ragione d'anno, da assegnare al raggiungimento di elevati obiettivi di risultato, che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso; nonchè ad euro 10.000 (diecimila) in ragione d'anno da accantonare per trattamento di fine mandato; il tutto a valere sino all'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; e precisandosi che la suddivisione degli indicati emolumenti dovrà avvenire a cura del Consiglio di Amministrazione stesso; detta lista è composta dai seguenti nominativi:

PRESIDENTE

1. Reggiani Alessandro, nato a Modena il 4 febbraio 1972, Codice Fiscale RGG LSN 72B04 F257V, residente a Modena, frazione Cognento, Via Jacopo da Porto Sud 160/1.

CONSIGLIERI

2. Firpo Alessandro, nato a Torino il giorno 11 agosto 1946, Codice Fiscale FRP LSN 46M11 L219L, residente a Torino, Via San Pio V 36.

3. Mussano Roberto, nato a Torino il 31 maggio

1970, Codice Fiscale MSS RRT 70E31 L219D, residente a Torino, Via Schina 15.

4. Catalano Luca, nato a Milano il 10 settembre 1975, Codice Fiscale CTL LCU 75P10 F205K, residente a Biassono (Monza - Brianza), Via Mazzini 73.

5. Galloni Cristian, nato a Reggio nell'Emilia il 30 ottobre 1971, Codice Fiscale GLL CST 71R30 H223K, residente a Reggio nell'Emilia, Via Asseverati 17;

precisandosi che i signori Mussano Roberto e Galloni Cristian sono idonei a qualificarsi come Amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147 - ter comma 4 e 148 comma 3 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, nonchè del criterio applicativo n. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

A questo punto, riprende la parola il Presidente dell'assemblea, il quale invita l'assemblea medesima a deliberare circa l'approvazione dei nominativi del Consiglio di Amministrazione contenuti nell'unica lista presentata, nonchè in ordine alla durata in carica, agli emolumenti ed agli eventuali trattamenti di fine mandato degli Amministratori stessi.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita

l'esposizione del Presidente, con voto espresso

peralzata di mano, all'unanimità,

delibera

- di approvare i nominativi dei componenti il

Consiglio di Amministrazione contenuti nell'uni-

ca lista presentata dalla "SYNER.IT INFORMATICA

S.R.L.", e pertanto di nominare un nuovo Consi-

glio di Amministrazione della Società, composto

da n. 5 (cinque) membri, nelle persone dei nomi-

nativi sopra elencati ed avente come Presidente

il signor Reggiani Alessandro;

- di approvare altresì l'emolumento, costituito

dalle causali e dalle somme sopra elencate dal

Presidente, a favore dei nominati componenti del

Consiglio di Amministrazione, nonché la durata

in carica dei medesimi, quale risultante dall'e-

spositiva del Presidente;

- di ringraziare i membri del Consiglio di Ammi-

nistrazione dimissionari per l'operato svolto,

dando ampio scarico ai medesimi relativamente al

loro operato.

A questo punto, il signor Reggiani Alessandro

presente all'assemblea, dichiara contestualmente

di accettare la nomina e che a suo carico non

sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti al Secondo Punto dell'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti di cui al Primo ed Unico Punto di Parte Straordinaria.

Sul Primo ed Unico Punto di Parte Straordinaria:

il Presidente espone le ragioni per cui si rende opportuno conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ("Delega"):

(A) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, (i) in opzione agli aventi diritto e/o, (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, cod. civ.; il tutto per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamiloni), da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della dele-

ga stessa (vale a dire il termine massimo di cui

all'art. 2443 del Codice Civile), con la facoltà

di stabilire l'eventuale sovrapprezzo;

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., emet-

tere, in una o più tranches, obbligazioni conver-

tibili, eventualmente anche cum warrant, per un

importo nominale complessivo massimo di euro

30.000.000 (trentamiloni), con conseguente au-

mento di capitale a servizio della conversione

mediante emissione di azioni ordinarie aventi le

stesse caratteristiche di quelle in circolazio-

ne, da offrire, a scelta del Consiglio di Ammi-

nistrazione, in tutto o in parte, in opzione a-

gli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato

dall'interesse societario, con esclusione del

diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma

5 cod. civ.; conferendo al Consiglio di Ammini-

strazione tutti i necessari poteri per definire

i contenuti del regolamento del prestito obbli-

gionario, compresa la facoltà di prevedere nel

regolamento le caratteristiche delle obbligazio-

ni, l'eventuale richiesta di ammissione alle ne-

goziazioni delle azioni e/o ogni altro atto e/o

documento a ciò necessario.

In ogni caso, la somma dell'ammontare nominale

dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della Delega sub (A) e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di euro 30.000.000 (trentamiloni); alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della Delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di euro 30.000.000 (trentamiloni).

Il Presidente espone a questo punto, in sede di motivazione della Delega e dei criteri per il suo esercizio, che la proposta di aumento di Capitale e di emissione delle Obbligazioni è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie per il riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della Società per il perseguimento degli obiettivi strategici della stessa.

La Delega nell'ampiezza dei termini proposti consente di conseguire vantaggi in termini di

flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Verrebbe inoltre delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di decidere, di volta in volta, se effettuare l'Aumento di Capitale e/o l'emissione di Obbligazioni con o senza esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo e 5 dell'articolo 2441 cod. civ.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., il Presidente precisa che:

(i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo qualora l'inten-

resse della Società lo esiga.

Le considerazioni sopra riportate trovano applicazione anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter cod. civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettivo esercizio del diritto di conversione.

Quanto ai criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili, il Presidente espone che le nuove azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione saranno offerti al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di esclusione del diritto di opzione il prezzo sarà determinato nel rispetto delle formalità e dei limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ..

Il rapporto di assegnazione in opzione conseguirà automaticamente al numero di azioni, e/o di obbligazioni convertibili che saranno emesse.

Quanto alla durata della delega e tempi di eser-

cizio, il Presidente propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Quanto al godimento delle azioni di nuova emissione, il Presidente espone che le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di Capitale e dalla conversione delle obbligazioni avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Il Presidente propone di modificare l'art. 5 del vigente Statuto Sociale, introducendo i seguenti commi:

"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 febbraio 2017 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 7 febbraio 2022, il capitale sociale per un ammontare complessivo no-

minale massimo di euro 30.000.000 (trentamillio-
ni), mediante emissione di azioni ordinarie a-
venti le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione da offrire, a scelta del Consiglio
di Amministrazione, in tutto o in parte, in op-
zione agli aventi diritto e/o, ove appaia giu-
stificato dall'interesse societario, con esclu-
sione del diritto di opzione (i) ai sensi del-
l'articolo 2441, comma 5, del codice civile qua-
lora l'interesse della Società lo esiga, e/o
(ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del
codice civile, primo periodo, con facoltà del
Consiglio di Amministrazione di collocare le a-
zioni mediante conferimento, da parte di sogget-
ti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti
funzionalmente organizzati per lo svolgimento di
attività ricomprese nell'oggetto sociale della
Società, nonché di crediti, partecipazioni,
strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri
beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali
per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui so-
pra, al Consiglio di Amministrazione è altresì
conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni
singola tranche, il numero, il prezzo unitario

di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie

(b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.;

(c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società.

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamiliardi), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 7 febbraio 2022, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì

conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonchè il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonchè ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di intervenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a

mero titolo esemplificativo, quelli necessari

per apportare le conseguenti e necessarie modi-

fiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Fermo restando che l'importo nominale massimo

complessivo dell'aumento del capitale a pagamen-

to e in via scindibile, in una o più volte, con-

sequente alle emissioni o conversioni di cui ai

precedenti punti (A) e (B) non potrà complessi-

vamente eccedere l'importo massimo nominale com-

plessivo di euro 30.000.000 (trentamiloni). Al-

la stessa stregua, la somma dell'ammontare nomi-

nale dell'aumento di capitale deliberato nell'e-

sercizio della delega sub (A) e dell'ammontare

nominale dell'aumento di capitale al servizio

della conversione delle obbligazioni convertibili

emesse nell'esercizio della delega sub (B)

non potrà in ogni caso eccedere l'importo massi-

mo complessivo nominale di euro 30.000.000

(trentamiloni).

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha al-

tresi deliberato di conferire al Consiglio di

Amministrazione e per esso al Presidente e al-

l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra

loro, nei limiti di legge - fermo il carattere

collegiale dell'esercizio della delega ai sensi

degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile -
ogni e più ampio potere per provvedere a quanto
necessario per l'attuazione delle deliberazioni
nonchè per adempiere alle formalità necessarie
affinchè tutte le deliberazioni adottate in data
odierna ottengano le approvazioni di legge e in
genere tutto quanto occorra per la completa ese-
cuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e
qualsiasi potere a tal fine necessario e oppor-
tuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso
quello di apportare alle intervenute delibera-
zioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiun-
te di carattere non sostanziale necessarie per
l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compre-
so l'incarico di depositare presso il competente
Registro delle Imprese lo statuto sociale ag-
giornato sia per l'entrata in vigore delle dele-
ghe come sopra prevista, sia per le modifiche
statutarie derivanti dall'esercizio e dalla ese-
cuzione delle deleghe stesse.

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli
Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del
Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o
più volte il capitale sociale, fino ad un ammon-
tare determinato e per il periodo massimo di

cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale."".

A questo punto il Presidente dichiara e dà atto che il capitale sociale di euro 4.863.138 (quattromilioniottocentosessantatremilacentotrentotto) è interamente sottoscritto e versato, e che le relative azioni che lo compongono sono state interamente liberate.

A questo punto i Sindaci Effettivi dichiarano e danno atto che il capitale sociale di euro 4.863.138 (quattromilioniottocentosessantatremilacentotrentotto) è interamente sottoscritto e versato, e che le relative azioni che lo compongono sono state interamente liberate, e che le proposte deliberazioni non paiono contrarie a norme imperative di legge.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in ordine al Primo ed Unico Punto

all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria.

L'assemblea, dopo discussione, con voto espresso

per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente e pertanto:

1. di conferire:

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 7 febbraio 2022, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilion), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile qualora l'interesse della Società lo esiga, e/o (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di sogget-

ti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamiloni), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 7 febbraio 2022, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ. , con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Fermo restando che l'importo nominale massimo complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai

precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di euro 30.000.000 (trentamiloni).

Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili e/o degli eventuali warrant connessi alle obbligazioni convertibili, emessi nell'esercizio della delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di euro 30.000.000 (trentamiloni).

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui alla delibera 1. sub lett. (A), al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.; (c) stabilire

il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;

3. Ai fini dell'esercizio delle delega di cui alla delibera 1. sub lett. (B), al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, il numero e la scadenza degli eventuali warrant, il prezzo delle azioni di compendio ad essi riconducibili, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni

nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonchè per adempiere alle formalità necessarie affinchè tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle

modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse;

5. di modificare l'art. 5 dello statuto sociale, mediante l'introduzione della modifica all'art. 5 medesimo, quale risultante dall'espositiva del Presidente; pertanto l'attuale testo integrale dell'art. 5 dello Statuto Sociale diviene il seguente:

""Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 4.863.138 (quattromilionioottocentosessantatremilacentotrentotto) ed è diviso in numero 4.863.138 (quattromilionioottocentosessantatremilacentotrentotto) azioni prive del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di de-

liberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo sviluppo dell'attività;

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari dell'aumento di capitale; di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dall'Assemblea dei soci o, se successiva, dell'ultima Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Primi Sui Motori 2015 - 2021 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro

9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila),
costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovan-
totto) obbligazioni al portatore del valore no-
minale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui:
(i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto)
obbligazioni, per un ammontare complessivo di
Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantot-
tomila), da offrire in opzione agli aventi di-
ritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e
terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinque-
mila) obbligazioni per un ammontare complessivo
di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusio-
ne del diritto di opzione ai sensi del 2441 com-
ma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori
qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1,
lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del
1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), ita-
liani e/o esteri, e conseguentemente di aumenta-
re il capitale sociale in via scindibile a ser-
vizio della conversione di detto prestito fino
ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniot-
tocentonovantottomila) mediante emissione di
massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocin-
quemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della
Società, aventi le medesime caratteristiche del-

le azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intendrà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

In data 12 gennaio 2016, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di Stock Grant entro il giorno 11 gennaio 2021; per un importo massimo di nominali euro 750.000 (settecentocinquantamila), mediante emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni

ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, prevedendo che dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di attribuzione delle stesse, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

A seguito delle deliberazioni assunte in data 6 aprile 2016, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del Cod. Civ., anche in più tranches, agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2016.

L'assemblea straordinaria del 6 aprile 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per:

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'of-

ferta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;

(ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;

(iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione e per la definizione dei termini per la negoziazione dei diritti di opzione su AIM Italia, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;

(iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016.

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "PSM 2015 - 2021 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200.

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 febbraio 2017 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 7 febbraio 2022, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile qualora l'interesse della Società lo esiga, e/o

(ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.;

(c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società.

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civi-

le, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamiliardi), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 7 febbraio 2022, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale

sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonchè ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di intervenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Fermo restando che l'importo nominale massimo complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di euro 30.000.000 (trentamiloni). Al-

la stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di euro 30.000.000 (trentamiloni).

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonchè per adempiere alle formalità necessarie affinchè tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso

quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale."";

6. di approvare il testo aggiornato dello Statu-

to Sociale, contenente la modifica dell'art. 5 dello Statuto medesimo, nei modi sopra esposti, che si allega a B), omessane la lettura per espressa volontà del comparente;

7. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato in carica con pieni poteri e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che le deliberazioni di cui al Primo e Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, nonché di cui al Primo ed Unico Punto di Parte Straordinaria, sono state adottate all'unanimità di voti degli intervenuti all'assemblea, costituenti le maggioranze qualificate del capitale sociale per le assemblee ordinarie e straordinarie in unica convocazione;

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'assemblea alle ore 16:30 (sedici e trenta).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della "PRIMI SUI MOTORI S.P.A.".

Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, il presente atto, che consta di quattordici fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e in parte scritto e completato di mia mano su cinquantadue pagine e sin qui della cinquantatreesima pagina, sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquantacinque (16:55).

Firmato: Reggiani Alessandro

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 febbraio 2017
ELENCO INTERVENUTI

| Cod. Azione | Cognome e Nome | Professione | Indirizzo | Cap | Cit. e Prov. | Cod. Fiscale | Partecipazione | Cariche | Assenti |
|-------------|------------------------------|-------------|-----------|-----|--------------|--------------|----------------|---------|---------|
| 1 | Syntec.it Informatica S.r.l. | | | | | | | | |
| | Andrea Rovatti | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Allegato... **A)** Al Rep. **121532/20835**

| | |
|---|--------|
| Totale azioni in proprio | 0 |
| Totale azioni par delega | 114688 |
| Totale generale azioni | 114688 |
| % sulle azioni ord. | 23,59% |
| persone fisicamente presenti in sala: 0 1 | |



[Handwritten signature]

Ruggini Alessandro

Allegato B) al Rep. 121532/20935

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "PRIMI SUI MOTORI S.P.A.".

Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Modena.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, e quant'altro) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) produzione e commercializzazione di applicazioni e sistemi informatici e telematici, di servizi di accesso internet, web ed information

design;

b) strutturazione, architettura, progettazione, realizzazione, modifiche e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di e-commerce, programmi informatici e telematici, sistemi di sicurezza informatica;

c) hosting, housing e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di vario genere;

d) realizzazione, consulenza e formazione su posizionamento, indicizzazione e registrazione dei siti internet sui motori di ricerca, gestione di campagna pay per click, banner, e quant'altro;

e) gestione e invio di DEM, promo e-mail, servizi di e-mail marketing, creazione, predisposizione e gestione di banche dati, cataloghi multimediali, fornitura di tutti i servizi ad essi collegabili ai fini della produttività, della comunicazione, dell'informazione e della formazione per imprese, professionisti, enti pubblici;

f) la fornitura di servizi connessi alla progettazione, installazione e gestione di sistemi informativi e informatici, nonché la produzione, la riparazione e la commercializzazione di elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche per l'ufficio e di sistemi di telecomu-

nicazione;

g) l'assistenza tecnica ai programmi forniti, i servizi e la consulenza ad aziende ed enti in merito alle varie attività connesse alla produzione di software, alla comunicazione ed alla formazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di titoli multimediali, di videogiochi, di prodotti e sistemi software di natura didattica e di prodotti audiovisivi su qualsiasi tipo di supporto;

h) l'attività editoriale in genere, l'attività di redazione, elaborazione, commercializzazione di prodotti e spazi pubblicitari, di comunicazioni commerciali e di informazioni in genere diffusi su base informatica e non, distribuiti attraverso qualsiasi canale commerciale e, in formato elettronico, anche attraverso internet;

i) l'organizzazione e la gestione di corsi per l'apprendimento, l'organizzazione e la gestione di servizi commerciali, di marketing, pubblicitari, promozionali e di servizi in genere per qualsiasi esigenza legati alla diffusione ed allo sviluppo dell'immagine e del prestigio della propria attività e dei propri prodotti;

j) realizzazione, consulenze e formazione di ri-

cerche di mercato, studi statistici, analisi di marketing, studio dell'immagine, produzione, commercializzazione ed installazione di software relativi a tali ambiti; e

k) sviluppo delle attività sopra menzionate attraverso programmi di affiliazione commerciale (franchising), nel ruolo di franchisor.

La Società, esclusivamente in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche per conto ed a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con l'oggetto sociale.

tibili con quelli della Società.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 4.863.138 (quattromilioniottocentosessantatremilacentotrentotto) ed è diviso in numero 4.863.138 (quattromilioniottocentosessantatremilacentotrentotto) azioni prive del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha delibe-

rato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo sviluppo dell'attività; di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari dell'aumento di capitale; di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale an-

che a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dall'Assemblea dei soci o, se successiva, dell'ultima Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Primi Sui Motori 2015 - 2021 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui:

(i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinque-

mila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle

sottoscrizioni raccolte.

E' consentita, nei modi e nelle forme di legge,

l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili

ai prestatori di lavoro dipendenti della Società

o di società controllate, mediante l'emissione

di azioni ai sensi del primo comma dell'art.

2349 del codice civile.

In data 12 gennaio 2016, l'Assemblea straordinaria

ha deliberato di delegare al Consiglio di

Amministrazione la facoltà di aumentare il capi-

itale sociale al servizio del Piano di Stock

Grant entro il giorno 11 gennaio 2021; per un

importo massimo di nominali euro 750.000 (sette-

centocinquantamila), mediante emissione di mas-

sime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni

ordinarie prive dell'indicazione del valore no-

minale, prevedendo che dovranno essere precisati

la natura e l'ammontare delle poste utilizzate

ai fini dell'aumento di capitale ai sensi del-

l'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo

bilancio regolarmente approvato, il numero delle

azioni che saranno eventualmente emesse e i cri-

teri di attribuzione delle stesse, in linea con

la prassi di mercato per operazioni analoghe.

A seguito delle deliberazioni assunte in data 6

aprile 2016, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del Cod. Civ., anche in più tranches, agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2016.

L'assemblea straordinaria del 6 aprile 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per:

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;

(ii) determinare - in conseguenza di quanto pre-

visto sub (i) - il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;

(iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione e per la definizione dei termini per la negoziazione dei diritti di opzione su AIM Italia, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;

(iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016.

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "PSM 2015 - 2021 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200.

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 febbraio 2017 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti fa-

coltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 7 febbraio 2022, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilion), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora l'interesse della Società lo esiga e/o (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali

per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società.

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamiliardi), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 7 febbraio 2022, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della

conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441,

comma 6, cod. civ. (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Fermo restando che l'importo nominale massimo complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di euro 30.000.000 (trentamiloni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di euro 30.000.000 (trentamiloni).

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha al-

trèsì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonchè per adempiere alle formalità necessarie affinchè tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale.

Art. 6 - Riduzione del capitale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni

normative e regolamentari.

Art. 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Art. 9 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pe-

gno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle Società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale

caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settanta-cinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento).

Qualora il superamento della soglia di parteci-

pazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale

sociale.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Quotidiano Nazionale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui la società rientri nella definizione di emittenti azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire che in determinati casi l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga in più convocazioni dandone indicazione nell'avviso di convocazione. In questo caso, per l'assemblea in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione le maggioranze stabilite dalla normativa pro tempore vigente, sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che per quanto riguarda il quorum deliberativo.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal

Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste

di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanzia-

le del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

Art. 11 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle vota-

zioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazio-

ne (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressa-

mente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 13 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Operazioni con parti correlate

14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pub-

blicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

14.2 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque

senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.4 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso

dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra

gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi

in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dal-

l'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il

tramite di Società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se di-

sponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convo-

cata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 - Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad

essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 20 - Compensi degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Col-

legio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 21 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Art. 22 - Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano

(anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior nume-

ro di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo

sindaco effettivo appartenente alla lista del
Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata l'as-
semblea per provvedere, con le maggioranze di
legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà al-
l'atto della nomina alla determinazione del com-
penso da corrispondere ai sindaci effettivi, al-
la designazione del Presidente ed a quanto altro
a termine di legge.

Art. 23 - Revisione legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da u-
na Società di revisione in base alla normativa
vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari
eventualmente emessi dalla Società siano ammessi
alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione, la revisione legale dei conti deve
essere esercitata da una Società di revisione i-
scritta all'albo speciale di cui all'art. 161
del TUF (abrogato dall'articolo 40 del Decreto
Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ma appli-
cabile ai sensi di tale norma sino all'entrata
in vigore dei regolamenti attuativi previsti)

come successivamente integrato e modificato.

Art. 24 - Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 25 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice Civile.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui

al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 27 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di Società per Azioni.

Firmato: Reggiani Alessandro

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO

Io sottoscritto Dott. Rolando Rosa Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I..

Modena, li 09.02.2017

F.to ROLANDO ROSA, NOTAIO

FIRMA DIGITALE